

# COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

## STATUTO

Delibera n. 49 del 8/9/1994.

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

#### Art. 1

Comune di Civitella del Tronto

1. Il Comune di Civitella del Tronto è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali. Ispira, nell'ambito delle sue funzioni, la propria attività ai principi, ai diritti ed ai doveri sanciti dalla Costituzione e, in particolare, ai valori fondamentali della persona umana e dalla solidarietà verso i più deboli e più bisognosi.

#### Art. 2

Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di Civitella del Tronto è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni, borgate, nuclei e case sparse ricadenti nella sua circoscrizione.
2. Il comune di Civitella del Tronto confina con i comuni di Valle Castellana, Campi, S. Omero, S. Egidio, Folignano e Ascoli Piceno.
3. Capoluogo e sede degli organi ed uffici Comunali sono siti in Civitella del Tronto ove, nel palazzo comunale, si svolgono le adunanze di tutti gli organi collettivi collegiali e delle commissioni.
4. Nelle frazioni di Villa Lempa e Favale è istituito un ufficio per i servizi demografici.
5. La modifica, della denominazione delle frazioni e borgate, può essere disposta dal Consiglio comunale.
6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Civitella del Tronto e con lo Stemma concesso con decreto di riconoscimento in data 16 dicembre 1935, trascritto nel libro araldico degli Enti morali al vol. II, pagina 476, di cui al bozzetto allegato.
7. Nelle cerimonie; manifestazioni e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata.
8. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono di regola vietati, salvo diversa autorizzazione.

#### Art. 3

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### Art. 4 Finalità

Il Comune:

1. promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione;
2. valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative, e garantisce l'effettiva partecipazione, all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali, organizzazioni di volontariato e associazioni, senza fine di lucro, sia locali che aderenti a organismi più ampi che ne facciano richiesta, rispettandone la libertà e autonomia di forma costitutiva o di adesione, di finalità di ordinamento e di azione.
3. Persegue le finalità ed i principi della Carta Europea della autonomia locale adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e nell'ottobre del 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento e dalle leggi vigenti.
4. Ispira la propria azione attuando la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
5. La sfera di governo del Comune è co-stituita dall'ambito territoriale degli interessi.

#### Art. 5 Tutela del Patrimonio naturale, storico, artistico, paesaggistico ed idrogeologico

1. Il Comune tutela il patrimonio ambientale e naturale evitando lo sfruttamento indiscriminato del suolo, del sottosuolo e delle sue risorse. Nel territorio del Comune è vietata l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle già esistenti in regola con la normativa vigente, ad eccezione delle necessità relative ad obiettivi documentati piani di recupero, approvati dal Comune.  
In materia di sfruttamento del suolo, del sottosuolo, di cave, di piani di recupero, di conservazione e miglioramento dell'ambiente è competente in maniera assoluta il Consiglio Comunale. Il Comune si adopera ed impegna al fine di omogeneizzare ed armonizzare la disciplina vigente della Regione al contenuto del precedente comma.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, predisponendo piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare la causa di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
3. Il Comune tutela il patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico potenziando il museo storico e la biblioteca esistenti, anche con eventuale creazione della pinacoteca comunale, garantendone il godimento da parte della collettività
4. Per l'autorizzazione di opere di particolare impatto ambientale occorre lo stesso iter di votazione del presente statuto da parte del Consiglio comunale.

Art. 6  
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, anche attraverso la valorizzazione ed il potenziamento delle istituzioni attualmente esistenti, in modo particolare l'Opera Pia Filippo Alessandrini. Tutela i minori, gli inabili ed invalidi facilitando tutte le condizioni per un pieno inserimento nel contesto sociale.

Art. 7  
Promozione dei beni culturali, dello sport  
e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali ;
2. . Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture servizi ed impianti, si attiva nel recupero di quelli esistenti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art- 7 comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142;
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti e la gestione degli stessi sono disciplinati dal Regolamento in rispetto dell'art. 22 L, 142/90.

Art. 8  
Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programma sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali turistici e commerciali.
2. Vieta l'insediamento di opere e strutture pubbliche in contrasto con le peculiarità turistiche;
3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
4. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
6. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
7. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dal le leggi statali e regionali.

Art. 9  
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro
4. . Sviluppa le attività turistiche, puntando soprattutto sul definitivo lancio della fortezza, quale monumento di inestimabile valore storico e quale mezzo insostituibile necessario alla crescita turistica e culturale dell'intero Comune.
4. Il Comune, ai fini dell'attuazione del punto 3 del presente articolo, ritenendo la Fortezza un patrimonio di interesse sovracomunale, si attiverà per ottenere dalla Regione Abruzzo e dallo Stato l'adozione di una legge speciale, tendente al completamento, alla valorizzazione ed alla manutenzione della stessa, senza trascurare le altre potenzialità di sviluppo sul territorio (Riserva Naturale Guidata del Salinello, Abbazia Benedettina di Montesanto ecc.... ).
5. Concorre allo sviluppo di attività culturali, anche entrando a far parte di organismi, enti, consorzi, con finalità artistico-culturali già costituiti o da costituirsi.
6. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra i cittadini, lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 10  
Programmazione economico-sociale  
e territoriale

1. In conformità. a quanto disposto dall'art. 3 commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990 n, 142, il Comune realizza le proprie finalità. adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 11  
Partecipazione, decentramento,  
cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n, 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia e con le Comunità. Montane, in tutte quelle materie che, per la loro complessità, non possono essere tutelate se non con la cooperazione fra Enti. E' di competenza del Consiglio comunale stabilire le forme di cooperazione e associative per ogni singola materia.

Art. 12  
Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
  - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
  - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
  - d) la concessione a terzi;
  - e) apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

## TITOLO II ORGANI ELETTIVI

### Art. 13 Organi

1. Sono organi elettivi del Comune, il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

## CAPO I **CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI**

### Art. 14 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è composto da 16 membri eletti contestualmente alla elezione del Sindaco, con le modalità previste dalla legge e dal successivo art. 33.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

### Art. 15 Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. L'Assessore comunale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su richiesta di qualsiasi membro.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.

### Art. 16 Poteri del consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa delibera per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 17

##### Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surroga che deve avvenire entro venti (20) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
2. Il seggio che durante il quadriennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. In caso di sospensione di un Consigliere, ai sensi dell'art.15 comma 4-bis della L.55/90, il Consiglio nell'adunanza successiva alla notifica del provvedimento, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della medesima lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione a norma del 2° comma.

#### Art. 18

##### Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere più anziano di età.

#### Art. 19

##### Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della Conferenza dei capi-gruppo sono stabilite dal regolamento.

### CAPO II

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 20

##### Il Consiglio comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo

- politico sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. Il Consiglio comunale è composto da 16 membri, dura in carica per un periodo di quattro (4) anni.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
  3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

#### Art.21 Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale, presieduta dal Sindaco è convocata entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 25 e 26 del presente Statuto.

#### Art. 22 Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso in cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
  - a) per iniziativa del Sindaco;
  - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.  
In caso di inosservanza, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

#### Art. 23 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

#### Art. 24 Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
  - a) Almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza ordinaria;

- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza straordinaria;
  - c) almeno 24 ore prima dell'orario stabilito per l'adunanza d'urgenza.
2. I fascicoli dei punti posti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno 48 ore prima per le convocazioni in via ordinaria ed almeno 24 ore prima per quelle straordinarie e d'urgenza.

#### Art. 25

##### Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
  - a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
  - c) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
  - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

#### Art. 26

##### Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
  - a) coloro che si astengono
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
  - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

#### Art. 27

##### Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

#### Art. 28

##### Delle votazioni

- 1.. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

#### Art. 28 bis

##### Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'interno:



- a) quando compie atti contrari alla costituzione per gravi violazione di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non è più possibile assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi per:
- 1 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
  - 2 - Dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri.
- c) mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del 1° comma, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che la giunta abbia predisposto il relativo schema, l'organo di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio una lettera notificata a tutti i consiglieri un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) lett. b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nell'ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsti dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro affidati. Nei casi diversi da quelli previsti al precedente comma lett.b) con il decreto di scioglimento è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge.

#### Art. 29

##### Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, su designazione degli stessi. Al designato o ai designati di ogni gruppo spettano tanti voti quanti sono i membri del gruppo consiliare di cui sono espressione.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.  
Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, nonché, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

#### Art. 30

##### Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza é richiesta per le modificazioni del regolamento.

### CAPO III LAGIUNTACOMUNALE

#### Art. 31 Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, dal Sindaco, dal Segretario o dai Funzionari.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
5. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

#### Art. 32 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 6(sei) assessori.
2. Il Sindaco,entro dieci giorni dalla sua elezione scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio nel numero di due, per questi ultimi, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto ,per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti,aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.
5. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Entro dieci giorni dalla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
7. La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali in sedute segrete.
8. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Regolamento.

#### Art. 33 Elezione del Sindaco e degli assessori

1. L'elezione, diretta, del Sindaco è effettuata contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale.
2. E' proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Il ballottaggio è effettuato la seconda domenica successiva alla I votazione.
4. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età

5. Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti, sono attribuiti i 2/3 dei Consiglieri assegnati. I restanti sono ripartiti con proporzioni fra le altre liste.

6. Nell'ambito di ogni lista sono proclamati eletti a Consiglieri Comunali i candidati secondo la loro cifra individuale. A parità di voto è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

7. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.

#### Art. 34

##### Ineleggibilità. ed incompatibilità. alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità. e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

#### Art. 35

##### Durata in carica

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta durano in carica per quattro (4) anni.

2. . In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del Sindaco.

4. Fino alle predette elezioni, la funzione del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.

#### Art. 36

##### Revoca della Giunta Comunale

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due/quinti) dei Consiglieri assegnati.

4. La mozione messa in discussione non prima di dieci (io) giorni e non oltre trenta (30) giorni dalla sua presentazione.

5. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine del precedente comma, vi provvede il consigliere anziano.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.

8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

#### Art. 37

##### Dimissioni del Sindaco o di oltre

## la metà degli assessori

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco comportano lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

### Art. 38

#### Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
  - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
  - c) negli altri casi previsti dalla legge.

### Art. 39

#### Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

### Art. 40

#### Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco.
5. Della nomina della Giunta del Vice Sindaco e delle singole attribuzioni il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alla elezione unitamente agli indirizzi generali di governo.

### Art. 41

#### Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dai Funzionari.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e del Consiglio.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

### Art. 42

#### Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo, diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con voto espresso dalla maggioranza degli assessori di cui all'art. 32 del presente Statuto.

CAPO IV  
IL SINDACO  
Art. 43  
Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché, il Consiglio Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco inoltre è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 142/90.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, nonché dallo statuto e regolamenti comunale.
8. Prima di assumere le funzioni di Sindaco, presta giuramento dinanzi al Prefetto.  
*[9Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica]*

Art. 44  
Competenze

1. Il Sindaco quale ufficiale del governo, sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli

che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni del presente articolo.

### TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

##### Art. 45 Libere forme associative

1. Il Comune nell'ambito delle rispettive competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di pi- servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società. per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

##### Art. 46 Consultazioni sindacali

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

##### Art. 47 Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 45 comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La Commissione consiliare all'uopo istituita, dopo aver deciso sulla ricezione ed ammissibilità della petizione, riferisce, entro trenta giorni dalla ricezione della petizione stessa al Sindaco il quale è tenuto, nei successivi trenta giorni, a convocare il Consiglio comunale per eventuali determinazioni.

## Art. 48 Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 45, comma 1 ed i singoli Consigli circoscrizionali possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale (secondo le proprie competenze) entro 60 giorni dalla presentazione.

## Art. 49 Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generali si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione avente diritto al voto risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'iniziativa di cui al comma 1 esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
  - a) revisione dello Statuto;
  - b) tributi e bilancio;
  - c) espropriazioni per pubblica utilità;
  - d) designazioni e nomine;
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto dello schema, dalla segreteria comunale.

## Art. 50 Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di trenta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

## Art. 51 Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. Sono escluse dal Referendum materie concernenti:

- Revisione dello Statuto;
- Tributi e bilancio;
- espropriazione per pubblica utilità;
- designazione e nomine;
- norme statali o regionali concernenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per tre anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

2. Si fa luogo a referendum consultivo propositivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte del 13% della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) quando vi sia la proposta di frazioni che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Presso il Consiglio comunale agirà un'apposita commissione disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo : alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materie considerati le limitazioni citate al punto 1) del presente articolo e a riscontro della comprensibilità del quesito referendario. Ultimata la verifica entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale. Il Consiglio comunale, ove nulla osti, indirà. il referendum rimettendo gli atti alla Giunta comunale, per la fissazione della data. Nel caso in cui in Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà. assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Le modalità cooperative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale, verrà . successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quanto l'oggetto del loro quesito non abbia pi- ragione d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

## CAPO II

### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 52

#### Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi.



2. Il regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d) assicura agli enti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, ai fini di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

#### TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

##### Art. 53

##### Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

##### Art. 54

##### Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestire, con diritto di privativa, sono stabiliti dalla Legge.

##### Art. 55

##### Gestione dei servizi

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
  - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriali;
  - e) a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

## Art. 56 Azienda speciale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decide di avvalersi per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:

- Il Consiglio comunale approverà lo Statuto dell'Azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà, nello stesso modo e nella medesima seduta, a nominare gli amministratori dell'Azienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrativa.

2. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

3. Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli organi aziendali dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Con apposito regolamento verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

## Art. 57 Forme associative e di cooperazione-convenzioni

1. Il Consiglio comunale su proposta della Giunta delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione e degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

## Art. 58 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e Provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. precedente in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del presente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

## Art. 59 Unione di Comuni

1. Il Comune può stabilire un'unione con altri comuni con termini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi;

2. L'atto costitutivo del regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relativa ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4. Il regolamento dell'unione :
  - a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei comuni partecipanti e ne disciplini le forme;
  - b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché, le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

#### Art. 60 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinate del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento .
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena decadenza.

#### TITOLO V UFFICI E PERSONALE

##### Art. 61 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti la dotazione organica del Personale e, in conformità. alle norme del presente Statuto; l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

##### Art. 62 Organizzazione degli Uffici comunali

1. L'ufficio comunale si articola in conformità alle disposizioni del regolamento del Personale che disciplina anche lo status del Personale.

##### Art. 63 Responsabilità disciplina del Personale

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La Commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno

dal Personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente, di cui al precedente comma, deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato dal personale della medesima qualifica o superiore.

#### Art. 64 Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al 2 comma, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle Deliberazioni provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

4. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché, degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

5. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione

degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni formali adottati con deliberazione di Consiglio o di Giunta;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti di emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

f) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

g) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

#### Art. 65 Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni Comunali, nonché, chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure delle Leggi vigenti.

#### Art. 66 Pareri sulle proposte ed attuazione

## delle deliberazioni

1. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono, in via amministrativa e contabile, dei pareri sulle proposte di deliberazioni espresse ai sensi degli artt. 33 e 41 del presente Statuto.

## TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

### Art. 67 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della Finanza Pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

### Art. 68 Attivit... finanziaria del Comune

1. La finanza è costituita da :
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e Regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti erariali;
  - e) trasferimenti Regionali;
  - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
  - g) risorse per investimenti;
  - h) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con propria deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

### Art. 69 Amministrazione di beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali esso viene rivisto in conformità. alle vigenti disposizioni di legge.
2. I beni patrimoniali Comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nei modi e nelle forme previste dalla Legge.

### Art. 70 Contabilità. comunale il Bilancio

1. L'ordinamento è riservato alla Legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, Deliberato dal Consiglio comunale entro il 31

ottobre, per l'anno successivo osservando i principi della universalità dell'integrità. e del pareggio economico e finanziario.

3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55 della legge 8 giugno 1990 n, 142.

#### Art. 71

##### Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante

contabilità. economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 73 del presente Statuto.

#### Art. 72

##### Attività contrattuale

i. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da Deliberazioni dal Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

2. La deliberazione deve indicare:

a) Il fine che con il contratto si intende proseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua formula e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. La rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti che la legge o lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente, spetta ai Dirigenti.

4. Il Segretario comunale può rogare i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

#### Art. 73

##### Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria a tre revisori scelti tra esperti iscritti uno nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, uno nell'albo dei dottori commercialisti e uno nell'Albo dei ragionieri commercialisti.

2. Le modalità di elezione avvengono secondo quanto stabilito dall'art. 57 comma 1° della legge 142/90.

3. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza.

4. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,

redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione Consiliare del Conto consuntivo.

5. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno il diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6. Nella relazione di cui al comma 4 i Revisori esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

7. Il Consiglio comunale può affidare a revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

8. I Revisori rispondono alla verità delle loro attestazioni ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

#### Art. 74 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incassi e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702 convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dai regolamenti di contabilità.. di cui all'art. 59, comma i, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché , dalla stipulanda convenzione.

#### TITOLOVII DISPOSIZIONIFINALIE TRANSITORIE

#### Art. 75 Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di Deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente, fino all'entrata in vigore delle nuove norme statutarie si applicano le vecchie.

#### Art. 76 Adozione dei regolamenti

1. Tutti i Regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 77  
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.